

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO –**ROMA****RICORSO**

per **Cecilia Gandini** (C.F. GNDCCCL89R44L219K), nata a Torino il 4/10/1989, residente in Torino, c.so Galileo Ferraris n. 37, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti **Andrea Gandini** (C.F. GNDNDR59T02A794S - Pec: andreagandini@pec.ordineavvocatitorino.it) e **Marco Trevisan** (C.F. TRVMRC75P22F241F – Pec: marcotrevisan@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata con loro presso il loro studio Pedersoli Studio Legale in Roma, Piazzale delle Belle Arti, n. 8 (fax n. 011/2277733, cui si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex artt. 136 c.p.c. e 51 D.L. 112/2008), in forza di procura rilasciata su documento separato ai sensi dell'art. 83, co. 3, c.p.c.;

- *ricorrente* -

contro

il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale di Trastevere n. 76/a, C.F. 80185250588, rappresentato *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12;

- *amministrazione resistente* -

e nei confronti di

Roberto Zanetti

;

- *controinteressato* -

Per l'annullamento, previa sospensione e adozione di ogni più idonea misura

cautelare

- della graduatoria di merito per la regione Piemonte del concorso ordinario indetto con D.D. 499/2020 come modificato dal D.D. 23/2022, per la classe di concorso A019 – Filosofia e storia (**all. 02**), approvata con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio

scolastico regionale della Lombardia Luciana Volta n. 437 del 15 marzo 2023 e pubblicato il 16 marzo 2023 sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (**all. 03**);

- del decreto n. 666 del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico Augusta Celada, pubblicato in data 8 aprile 2022, di nomina della Sottocommissione 1 giudicatrice del concorso ordinario indetto con D.D. 499/2020 come modificato dal D.D. 23/2022, per la classe di concorso A019 – Filosofia e storia (**all. 04**);
- del provvedimento verbale n. 9 prova orale (per la parte relativa alla posizione della ricorrente, ove la si esclude dall'ammissione al successivo espletamento previsto dal bando di concorso), emesso dalla Sottocommissione 1 (con sede in Milano, Liceo Vittorio Veneto) in data 11 maggio 2022 (**all. 05**);
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto, collegato e/o consequenziale antecedente e/o successivo, ancorché non conosciuto, potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.

E per l'accertamento

- del diritto della ricorrente alla ripetizione della prova orale previa nomina di una nuova commissione e, in caso di esito positivo, del diritto alla tempestiva revisione della graduatoria di merito per la regione Piemonte del concorso ordinario indetto con D.D. 499/2020 come modificato dal D.D. 23/2022, per la classe di concorso A019 – Filosofia e storia.

**** *** ****

FATTO

1. Con D.D. 499/2020 e D.D. 23/2022 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha bandito apposito concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di I e II grado.
2. La ricorrente, in possesso dei requisiti previsti per legge, ha presentato istanza di partecipazione al concorso ordinario per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria I e II grado per la classe di concorso A019 – Filosofia e Storia.

3. In data 17 marzo 2022 la ricorrente ha sostenuto con esito positivo la prova scritta (ottenendo un punteggio di 74/100), venendo così ammessa alla prova orale (**all. 06**).
4. In data 10 maggio 2022 è stata estratta la seguente prova orale: *“121. Il/la candidato/a prepari ed esponga, in un tempo generalmente non superiore a 20 minuti, una lezione simulata (preceduta da un’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute) multimediale o tradizionale riguardante “Gli stadi dell’esistenza di Kierkegaard”.*
5. In data 11 maggio 2022 la ricorrente Cecilia Gandini si è presentata, unitamente ai candidati Gambrioli Francesco, Garau Stefano, Garzillo Vincenzo e Gasparotto Andrea, convocati come da calendario prot. MIUR A00 DRL0 RU 0006278 del 17 marzo 2022 e MIUR A00 DRL0 RU 00008972/2022 del 11 aprile 2022 presso il liceo Scientifico “Vittorio Veneto” di Milano, davanti alla Sottocommissione così composta: prof.ssa Patrizia Cocchi, prof.ssa Anna Lanzilao, prof.ssa Maddalena Pisati, prof.ssa Ilaria Orsini e sig.ra Valentina Riboldi, per sostenere la prova orale (**all. 05, 07**).
6. La ricorrente Cecilia Gandini presentava tre testi antologici, uno per ogni stadio dell’esistenza di Kierkegaard. Nel corso della prova la Sottocommissione chiedeva delucidazioni in merito alla scelta di omettere dall’antologia proposta un testo minore di Kierkegaard - “La malattia mortale” -. La candidata rispondeva puntualmente di aver tralasciato l’opera in questione in quanto non strettamente connessa con il tema degli stadi esistenziali. Tale risposta veniva contestualizzata e sviluppata attraverso un approfondimento – non previsto nella lezione preparata dalla candidata, ma affrontato con la dovuta prontezza - su tale opera, spiegando come la stessa trattasse principalmente sulla disperazione, della quale dava definizione, distinguendola dal concetto di angoscia. A questo punto la Sottocommissione domandava – ponendo questione completamente fuori traccia - alla candidata di entrare nello specifico della distinzione tra angoscia e disperazione. Tuttavia, nonostante la prontezza della ricorrente nello spaziare al di là della lezione preparata, nessuna risposta veniva ritenuta sufficiente. Anzi.

Durante l'esposizione la candidata veniva interrotta varie volte per puntualizzare alcuni elementi di ordine puramente interpretativo legati a scelte di vita del filosofo – come la decisione di non sposarsi - la cui spiegazione costituiva frutto di interpretazioni diverse da parte della critica e non dell'univocità a cui si appellava la commissione; veniva altresì fatto notare che lo stadio etico non fosse esemplificato dalla figura del padre di famiglia borghese (figura su cui la candidata si era soffermata) ma sull'uomo virtuoso. Tuttavia, anche quest'ultima visione è frutto di interpretazioni diverse e, tra l'altro, da parte del Ministero non viene indicata l'interpretazione a cui la candidata avrebbe dovuto attenersi. In conclusione, l'odierna esponente veniva esaminata con domande incalzanti su Hegel, non solo per quel che riguarda un confronto con Kierkegaard (confronto peraltro che già era stato istituito dalla candidata stessa), ma su aspetti molto specifici e minoritari del pensiero del filosofo tedesco, come la differenza tra dialettica qualitativa e quantitativa. La Sottocommissione mostrava di essere in disaccordo con l'interpretazione che traspariva dalle risposte – sempre puntuali – della candidata.

Veniva infine domandato un ultimo approfondimento – nonostante fosse già stato svolto ampiamente – circa la figura, nel pensiero di Hegel, del servo-padrone, per verificare se quella adottata dalla candidata non fosse un'interpretazione “troppo deterministica”.

La ricorrente ha perciò ottenuto un punteggio di 48/100, così composto: punti 20/40 limitatamente all'ambito “*capacità di progettazione appropriata, contestualizzata ed attrattiva dal punto di vista didattico; efficace anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti*”; punti 15/40 limitatamente all'ambito “*padronanza dei contenuti disciplinari in relazione alle competenze metodologiche*”; punti 6/10 limitatamente all'ambito “*qualità dell'esposizione convincente, fluida e ben strutturata; correttezza linguistica e terminologica nell'interlocuzione con la commissione*”; punti 7/10 limitatamente all'ambito “*interazione orale: comprensione e produzione in lingua inglese su argomenti di ordine generale, accademico e professionale con riferimento almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento*” (**all. 08**).

La Sottocommissione ha così motivato il punteggio assegnato: *“la candidata manifesta una capacità di progettazione disorganica e confusa, basandosi su conoscenze e competenze didattico-metodologiche generiche e/o imprecise anche con riferimento alle TIC. Tratta l’argomento assegnato in modo disorganico e confuso, basandosi su conoscenze e competenze disciplinari generiche e/o imprecise. Espone in modo schematico con inesattezze lessicali e/o sintattiche. Comprende in modo globale ed espone in modo semplice, ma chiaro; mostra capacità di argomentazione anche se limitata con pochi errori grammaticali e di pronuncia, che non compromettono la comunicazione, con lessico quasi sempre appropriato, pur se non ampio, e fluenza lievemente rallentata” (all. 08).*

7. In conseguenza del mancato superamento della prova orale la ricorrente è stata esclusa dal suddetto concorso.

** **

Alla luce di quanto sopra, il provvedimento citato in epigrafe è illegittimo e immediatamente lesivo dei diritti ed interessi della ricorrente Cecilia Gandini per le seguenti ragioni di

DIRITTO

I

Violazione e falsa applicazione di legge in ordine alla nomina dei componenti della Sottocommissione di concorso. Violazione e falsa applicazione dell’art. 51 Cost. Eccesso di potere -sviamento. Ingiustizia manifesta.

Preliminarmente, si eccepisce l’illegittimità della composizione della Sottocommissione 1 e la conseguente assenza di idoneità a giudicare.

Questa risulta essere composta da cinque componenti tutti di sesso femminile. E nella specie: prof.ssa Patrizia Cocchi, prof.ssa Anna Lanzilao, prof.ssa Maddalena Pisati, prof.ssa Ilaria Orsini e sig.ra Valentina Riboldi (all. 04).

Analizzando i requisiti previsti dalla legge quanto alla composizione delle Commissioni giudicatrici, il D.D. 23/2022 al comma 1 dell’art. 2 prevede che: *“le commissioni di*

concorso sono costituite con decreto del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e seguenti del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326". A sua volta, il D.D. 326/2021 al comma 7 dell'art. 12 prevede che: *"la composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambe i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità"*.

Vero è che tale requisito è stato stabilito per la composizione delle commissioni giudicatrici, e che, invece, ci troviamo ora nel caso di specie ad eccepire la composizione di una sottocommissione. Tuttavia, a parere di questa difesa risulta innegabile il fatto che tale sacrosanto principio vada ritenuto applicabile in via estensiva anche alle sottocommissioni eventualmente formate. Un principio quindi senza dubbio meritevole di tutela, le cui conseguenze, ove non applicato, sono state altresì appurate empiricamente. Come risulta infatti da uno studio condotto da Mauro Sylos Labini del dipartimento di scienze politiche dell'Università di Pisa insieme a Manuel Bagues e Natalia Zinovyeva dell'Università Aalto di Helsinki pubblicato sul *The American Economic Review*¹, la presenza femminile nelle commissioni giudicatrici non aiuta a promuovere le donne, anzi rischia di penalizzarle. I ricercatori hanno utilizzato i dati relativi a tre concorsi per l'abilitazione scientifica nazionale che si sono svolti in Italia nel 2012 e in Spagna nel 2002 e nel 2006: in totale 100 mila domande presentate e 8 mila commissari coinvolti. Ed è emerso che un commissario donna in più diminuisce di circa 1.8 punti percentuali la probabilità delle candidate di ottenere la promozione rispetto a quella dei candidati. Il motivo, secondo i ricercatori, è da attribuirsi a un diverso metro di giudizio adottato complessivamente da tutta la commissione quando include commissari di entrambi i generi.

Alla luce anche di tali risultati empirici, che senso avrebbe – ci si chiede dunque – predisporre determinati requisiti per una commissione principale e subito dopo istituirne altre – definendole sottocommissioni – che apertamente violano la normativa all'uopo predisposta? Certamente tale *modus operandi* viola, oltre che le disposizioni concernenti

¹ <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20151211&&from=f>

il Concorso in questione, altresì una fondamentale norma della nostra Costituzione.

L'art. 51 stabilisce infatti: *“tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”*. Risulta in questa circostanza apertamente violato quel diritto della candidata, *in primis* stabilito dalla Costituzione, e successivamente dal regolamento di Concorso, ad essere giudicata da una commissione paritaria.

L'organismo illegittimamente formato travolge perciò tutta l'attività concorsuale delle prove, atteso che il dedotto motivo dell'illegittima composizione della commissione comporta l'inidoneità a giudicare dell'organo. Il dedotto vizio, ove accertato, ha carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione di merito.

II

Eccesso di potere per insufficienza, contraddittorietà della motivazione e disparità di trattamento. Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e difetto di istruttoria. Illogicità manifesta.

L'eccezione preliminare suesposta è idonea a definire il procedimento senza necessità di entrare ulteriormente nel merito della controversia.

Volendo comunque analizzare gli ulteriori motivi di lesività dei provvedimenti impugnati si pone ora all'attenzione di codesto On.le Organo Giudicante come siano state rivolte alla candidata svariate domande palesamente fuori traccia e caratterizzate da ipotetiche risposte connotate da interpretazione non univoca e prive dunque di risposta universalmente “corretta” o “errata” (e nella specie: l'interpretazione dell'angoscia nell'opera del filosofo², la puntualizzazione di alcuni elementi di ordine puramente interpretativo legati a scelte di vita del filosofo Kierkegaard – come la decisione di firmare i suoi scritti sotto pseudonimo - la cui spiegazione costituisce frutto di interpretazioni

² La candidata descriveva l'angoscia come sentimento che scaturisce dalle troppe possibilità di vita, mentre la commissione la definiva scaturita dal vivere una vita inautentica nello stadio estetico. A sostegno della tesi della candidata si sottolinea che alcuni studiosi (Sylvia Walsh e George Pattison) interpretano l'angoscia come un sentimento umano che nasce di fronte alla libertà: l'uomo, infatti, si trova a dover scegliere tra molteplici possibilità, e sente dunque il peso della responsabilità delle proprie scelte.

diverse da parte della critica e non dell'univocità a cui si è appellata la commissione³; è stato altresì fatto notare come lo stadio etico non fosse esemplificato dalla figura del padre di famiglia borghese ma sull'uomo virtuoso. Tuttavia, anche quest'ultima visione è frutto di interpretazioni diverse⁴). Infatti, come ha affermato il T.A.R. Campania Napoli (Sez. IV, sent. n. 4591 del 30 settembre 2011) in ipotesi di non univocità del quesito, dovuta ad orientamenti dottrinali contrastanti, la conseguenza è che le risposte date non possono essere considerate errate. E dunque, affinché il meccanismo di selezione funzioni e risulti esente da vizi è necessario che vi sia assoluta "*certezza ed univocità della soluzione*".

Ancora, essendo possibile che i quesiti vengano formulati in maniera fuorviante o tale da non contemplare un'unica ed univoca soluzione esatta, allora la parità di trattamento è garantita, secondo consolidata giurisprudenza, solo in quelle circostanze in cui i candidati potevano conoscere a priori la risposta ritenuta esatta (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II *quater*, sent. n. 33368 del 10 novembre 2010).

Anche tale circostanza sarebbe idonea a fondare richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati senza necessità di ulteriori motivi.

Proseguendo però, per completezza, nell'analisi, si sottolinea come l'attribuzione del voto pari a 48/100 alla prova orale sia altresì viziata da eccesso di potere essendo frutto di valutazione erronea, ingiusta, illegittima e gravemente lesiva degli interessi della ricorrente. Infatti l'unica motivazione fornita è quella ricavabile dalla griglia di valutazione approntata dalla commissione d'esame con il verbale n. 9 dell'11 maggio 2022, che a ben vedere risulta per nulla attinente rispetto alle presunte carenze della prova risolvendosi di fatto in un giudizio apodittico e precompilato.

Pertanto risulta evidente che l'esito del giudizio della commissione d'esame sia affetto da eccesso di potere e difetto di istruttoria non avendo la stessa applicato correttamente i

³ Per quanto riguarda la firma degli scritti sotto pseudonimo, alcuni studiosi sostengono che Kierkegaard intendesse creare una distanza tra l'autore e l'opera, per permettere al lettore di riflettere autonomamente, senza influenze esterne (come sostenuto dalla commissione). Altri studiosi come Alastair Hannay e Paul L. Holmer, invece, ritengono che Kierkegaard volesse creare una sorta di gioco letterario, in cui l'autore si nasconde dietro lo pseudonimo, lasciando ai lettori il compito di scoprire la vera identità dello scrivente (come sostenuto dalla candidata).

⁴ Relativamente all'interpretazione dell'uomo virtuoso nello stadio etico come uomo borghese, alcuni studiosi, quali John Lippitt e Merold Westphal, sostengono che Kierkegaard abbia voluto criticare la borghesia dell'epoca, che considerava la virtù come un insieme di regole e comportamenti socialmente accettati.

criteri di valutazione e comunque non risultando comprensibile l'applicazione di detti criteri.

Nello specifico: relativamente al primo ambito, ossia quello attinente alla capacità di progettazione della lezione simulata proposta, è stato attribuito un punteggio di 20 su 40, che è indice di conoscenze e competenze didattico-metodologiche generiche e/o imprecise; tale valutazione negativa presuppone un grave *deficit* contenutistico o comunque l'omessa trattazione di questioni principali e salienti rispetto alla materia oggetto di prova, carenze queste che tuttavia sono non rinvenibili nell'esame della ricorrente, che risulta invece essere stata chiara, completa ed esaustiva in ogni sua parte, oltre che priva di errori od omissioni gravi.

Anche in relazione al secondo criterio, legato alla padronanza dei contenuti disciplinari in relazione alle competenze metodologiche, dal momento che la ricorrente ha individuato un chiaro *iter* esplicativo per la traccia proposta, argomentando minuziosamente il percorso logico seguito, non si comprende il ragionamento seguito dalla commissione nell'attribuzione della valutazione. È evidente, infatti, che la ricorrente, avendo trattato l'argomento assegnato in modo sufficiente, basandosi su ampie conoscenze e competenze disciplinari, avrebbe meritato un punteggio superiore, di almeno di punti 28 su 40 (e non 15 su 40 come ha invece attribuito la commissione), essendo la prova quantomeno adeguata, poiché sotto il profilo contenutistico priva di errori e/o omissioni che avrebbero potuto giustificare una valutazione a tal punto negativa.

Del pari oscuro è il punteggio 6 su 10 attribuito al terzo criterio di valutazione, attinente alla qualità dell'esposizione e alla correttezza linguistica e terminologica, con cui la commissione ha ritenuto l'esposizione della candidata contenente inesattezze lessicali e/o sintattiche laddove sarebbe stato possibile attribuire punti 8 su 10, stante la chiarezza espositiva, la completezza e la coerenza logica delle conclusioni tratte dalla ricorrente nella propria prova (riscontrabili peraltro anche nella prova scritta, superata – non a caso – a pieni voti).

Applicando l'ultimo dei criteri, quello relativo alla comprensione e produzione in lingua

inglese, la commissione ha assegnato punti di 7 su 10, valutando quindi, anche sotto tale profilo, come lacunosa la prova, il che risulta davvero anomalo ed incomprensibile, a maggior ragione operando un confronto con le prove scritte sostenute dalla ricorrente.

L'erronea valutazione, sotto tutti i profili sopra evidenziati, dell'elaborato, ha perciò gravemente alterato in *pejus* la valutazione complessiva della prova. Donde l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza della valutazione resa dalla commissione, poiché non conforme ai criteri valutativi individuati dal Ministero e soprattutto non aderente al reale valore della prova della ricorrente.

In conclusione, emerge come l'atto impugnato debba ritenersi illegittimo in quanto manifestamente illogico, irrazionale, contraddittorio e gravemente parziale. E il Consiglio di Stato ha più volte affermato come il giudizio delle Commissioni giudicatrici di pubblici concorsi divenga sindacabile esattamente per tali motivi (*cfr.* Cons. di Stato, Sez. V, 3.11.1989, n. 732; si veda anche T.A.R. Genova, Sez. II, 4.7.1998, n. 516).

Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.

III

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

In ogni caso deve ritenersi sussistente il requisito del danno grave ed irreparabile per la concessione, quantomeno, di provvedimenti cautelari collegiali ai sensi degli artt. 55 e 98 c.p.a.

L'odierna esponente domanda dunque in via cautelare la sospensione dei provvedimenti impugnati e la condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito a nominare una nuova commissione per ripetere l'esame orale sulla base dei vizi dedotti in ricorso.

Con riferimento agli elementi costitutivi della tutela cautelare, la dimostrazione della sussistenza del *fumus boni iuris* è affidata ai motivi di diritto del presente ricorso.

Quanto al *periculum in mora*, ci si permette di portare all'attenzione dell'On.le Tribunale adito l'esigenza di ottenere una pronuncia cautelare con la massima urgenza.

È così posto che la graduatoria definitiva per la classe di concorso A019 è stata pubblicata, con decreto, in data 16 marzo 2023.

Considerato che, in ragione della necessità di rispettare i termini a difesa, vi è il rischio più che concreto, se non la certezza, che la sentenza di merito non potrà essere pronunciata in tempo utile per l'eventuale inserimento in anno di prova entro settembre 2023, si formula istanza affinché il Collegio voglia nominare una nuova commissione per rivalutare l'esame orale della ricorrente sulla base dei vizi dedotti in ricorso.

Pertanto qualora non venisse accolta la presente istanza cautelare, non sarebbe consentito all'odierna ricorrente, in caso di esito positivo delle prove, di poter essere inserita negli elenchi aggiuntivi di I Fascia delle GPS per la cdc A019 e in anno di prova entro settembre 2023, subendo un gravissimo pregiudizio, in quanto verrebbe *de facto* esclusa dalla procedura straordinaria di immissione in ruolo, con ogni conseguenza che ne deriverebbe. Il *periculum in mora*, pertanto, è giustificato dal danno grave ed irreparabile che deriva all'odierna ricorrente dall'illegittima esclusione dalla partecipazione alla fase dell'anno di prova, nonché dall'impossibilità di chiedere l'inserimento negli elenchi aggiuntivi della I Fascia GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze).

Peraltro, la mancata concessione della misura cautelare determinerebbe la perdita di ogni possibilità della ricorrente di partecipare alla procedura straordinaria di immissione in ruolo, pregiudicando in modo grave e irreparabile la possibilità di programmare altre scelte di vita e di carriera lavorativa, avendo altresì la candidata atteso il presente concorso per diversi anni (e dal momento che – date le dilatate tempistiche burocratiche – non si ha contezza di quando verrà indetto il prossimo concorso pubblico in materia).

In altri termini, in difetto di una misura cautelare che sospenda l'esecutività dei provvedimenti impugnati, sarebbe vanificata la tutela giudiziale invocata e pregiudicata irreparabilmente la possibilità di ottenere il bene della vita cui la ricorrente aspira.

In presenza di tali ragioni, appare indispensabile l'adozione delle idonee misure cautelari, necessarie per garantire la tutela durante il tempo occorrente per lo svolgimento del presente giudizio.

Si aggiunga, in ultima istanza, che l'esclusione dalla graduatoria del concorso dell'odierna ricorrente, che ha superato le prove scritte del concorso e vanta un

curriculum di assoluta eccellenza, confligge con lo stesso interesse pubblico all'efficienza e al buon andamento del servizio pubblico, nonché alla celerità del procedimento di reclutamento. Si confida pertanto nella adozione degli opportuni provvedimenti cautelari, anche di segno propulsivo, necessari a garantire alla ricorrente la corretta collocazione in graduatoria

Tale misura, infine, verrebbe a tutelare non solo ovviamente l'interesse della ricorrente, ma anche, volendo operare le dovute comparazioni, l'interesse dell'Amministrazione, apprestando adeguata tutela al principio di contestualità sotteso allo svolgimento di qualsivoglia procedura concorsuale ed evitando che l'auspicata sentenza di accoglimento del ricorso abbia efficacia demolitiva della procedura concorsuale, con inevitabile ritardo nell'immissione in ruolo dei vincitori e pregiudizio alla continuità didattica.

IV

Istanza ex art. 41 c.p.a.

Il presente ricorso sarà notificato ad alcuni dei potenziali controinteressati, di cui è stato possibile reperire i recapiti. Nondimeno, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro luoghi di residenza, nell'ipotesi in cui l'Ecc.mo Collegio lo ritenga necessario si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione di avviso sul sito web dell'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 41 c.p.a.

P.Q.M.

si chiede a codesto Ecc.mo TAR di voler accogliere il presente ricorso, previo accoglimento della suesposta domanda cautelare adottando con ordinanza la misura cautelare più idonea alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere dalla ricorrente, e per l'effetto, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

in via preliminare:

- sentiti i difensori delle parti in camera di consiglio, voglia questo Ecc.mo TAR sospendere il provvedimento impugnato o, comunque, adottare ogni misura cautelare

ritenuta più congrua;

in via principale nel merito voglia questo Ecc.mo TAR:

- annullare la graduatoria di merito per la regione Piemonte del concorso ordinario indetto con D.D. 499/2020 come modificato dal D.D. 23/2022, per la classe di concorso A019 – Filosofia e storia, approvata con il Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale della Lombardia Luciana Volta n. 437 del 15 marzo 2023 pubblicato il 16 marzo 2023 sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (all. 02, 03);
- annullare il decreto del Direttore Generale dell'ufficio scolastico Augusta Celada n. 666 di nomina della Sottocommissione 1 giudicatrice del concorso ordinario indetto con D.D. 499/2020 come modificato dal D.D. 23/2022, per la classe di concorso A019 – Filosofia e storia, pubblicato in data 8 aprile 2022 (all. 04);
- annullare il provvedimento verbale n. 9 prova orale (per la parte relativa alla posizione della ricorrente, ove la si esclude dall'ammissione al successivo espletamento previsto dal bando di concorso), emesso dalla Sottocommissione 1 (con sede in Milano, Liceo Vittorio Veneto) in data 11 maggio 2022 (all. 05);
- annullare ogni altro atto comunque connesso, presupposto, collegato e/o consequenziale antecedente e/o successivo, ancorché non conosciuto, potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.
- accertare il diritto della ricorrente alla ripetizione della prova orale previa nomina di una nuova commissione e, in caso di esito positivo, il diritto alla tempestiva revisione della graduatoria di merito per la regione Piemonte del concorso ordinario indetto con D.D. 499/2020 come modificato dal D.D. 23/2022, per la classe di concorso A019 – Filosofia e storia;

** *** **

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che verrà pagato un contributo unificato di Euro 650,00.

Torino - Roma, 19 aprile 2023

Con osservanza,

Avv. Andrea Gandini

Avv. Marco Trevisan